

L'invalidità del contratto

Le cause di nullità

Il contratto è nullo quando manca:

- l'accordo o
- l'oggetto o
- la causa o
- la forma prescritta a pena di nullità.

Il contratto è nullo quando ha contenuto *illecito*.

Il contratto illecito

Il contenuto del contratto è illecito quando l'oggetto, la causa, la condizione sono contrari:

- all'ordine pubblico (principi essenziali della struttura economica e politica della società)
- al buon costume (regole minime comunemente accettate della morale)
- alle norme imperative (norme inderogabili).

Il contenuto del contratto è illecito quando è in frode alla legge.

Le conseguenze della nullità

Il contratto nullo non produce effetti; le prestazioni eventualmente già eseguite devono essere restituite.

La nullità può essere parziale o totale.

Può essere fatta valere senza limiti di tempo da chiunque vi abbia interesse.

Nella maggior parte dei casi è opponibile ai terzi.

Le cause di annullamento

Il contratto è annullabile quando è stato stipulato da una persona:

- incapace di agire
- incapace d'intendere e di volere
- in errore
- ingannata (dolo)
- minacciata (violenza).

L'errore può causare l'annullamento del contratto quando:

- è determinante del consenso (il contratto non sarebbe stato concluso a quelle condizioni)
- è essenziale (verte sulle qualità materiali e giuridiche dell'altro contraente o dell'oggetto della prestazione)
- è riconoscibile con la diligenza media dall'altro contraente.

Il *dolo* può essere:

determinante (provoca l'annullamento)

incidentale (non comporta l'annullamento)

**Il contratto
preliminare**

Obbliga le parti a stipulare il contratto definitivo secondo il contenuto così concordato. Se una parte non lo adempie, l'altra può ottenere con una sentenza gli stessi effetti che avrebbe avuto il contratto non concluso.

La simulazione

Il contratto è simulato quando le parti vogliono che costituisca soltanto un'apparenza ingannevole nei confronti dei terzi, ma non produca effetti tra loro; la loro volontà in tal senso deve risultare da controdiichiarazioni scritte.

Simulazione *assoluta*: le parti non vogliono alcun effetto.

Simulazione *relativa*: le parti stipulano un contratto (dissimulato), con effetti diversi da quelli del contratto simulato.

L'*interposizione fittizia* è una simulazione relativa riguardante le persone dei contraenti.

Gli effetti tra le parti sono quelli che le parti hanno voluto.

Gli effetti nei confronti dei terzi sono diversi, secondo l'interesse che muove ciascun terzo.

Gli effetti del contratto

Effetti obbligatori ed effetti reali	<p>Hanno <i>effetti obbligatori</i> tutti i contratti, poiché fanno sorgere obbligazioni.</p> <p>Hanno <i>effetti reali</i> i contratti che trasferiscono la proprietà, o costituiscono, o trasferiscono un altro diritto reale.</p> <p>L'<i>effetto reale</i> si verifica di regola al momento della conclusione del contratto.</p> <p>Si verifica successivamente se:</p> <ul style="list-style-type: none">• si tratta di cose determinate solo nel genere e nella quantità• si tratta di cose future• le parti hanno concordato che avvenga in un momento successivo.
Il termine	<p>Tempo nel quale dev'essere effettuata una prestazione che si adempie istantaneamente.</p> <p><i>Termine iniziale</i>, tempo a partire dal quale dev'essere effettuata una prestazione continuativa o periodica.</p> <p><i>Termine finale</i>, tempo nel quale deve cessare di essere effettuata una prestazione continuativa o periodica.</p>
Il recesso unilaterale	<p>Di regola le parti non possono sottrarsi agli effetti del contratto.</p> <p>In linea di massima la legge consente il recesso unilaterale dai contratti a esecuzione continuativa o periodica stipulati a tempo indeterminato; il recesso legale è secondo i casi:</p> <ul style="list-style-type: none">• libero• per giusta causa. <p>Le parti possono concordare una facoltà di recesso unilaterale.</p>
Il contratto e i terzi	<p>Di regola il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi.</p> <p>La promessa del fatto del terzo non vincola il terzo il cui fatto viene promesso.</p> <p>Il contratto è a favore di terzo quando le parti concordano che la prestazione di una di esse sia eseguita a favore di un terzo beneficiario.</p>
La condizione	<p>Evento futuro e incerto al cui verificarsi è subordinato il prodursi (condizione sospensiva) o il venir meno (condizione risolutiva) degli effetti di un contratto.</p> <p>La condizione può essere:</p> <ul style="list-style-type: none">• casuale/potestativa• impossibile• illecita (l'illiceità sta nel nesso tra fatto condizionante ed effetti del contratto). <p>Quando la condizione è pendente una parte ha un'aspettativa, l'altra un diritto condizionato.</p>

La struttura del contratto

	C'è accordo quando le volontà manifestate dalle parti sono dirette allo stesso scopo.	5
L'accordo delle parti	L'accordo delle parti si forma con: <ul style="list-style-type: none">• la proposta• l'accettazione.	
	I contratti che comportano obbligazioni per il solo proponente si concludono anche senza accettazione, purché il destinatario della proposta non la rifiuti entro un certo termine.	atto
La responsabilità precontrattuale	Le parti durante le trattative devono comportarsi secondo buona fede. Chi viola tale regola deve risarcire i danni che così produce.	
L'oggetto e il contenuto	Consiste nell'insieme di ciò che le parti hanno voluto realizzare mediante il contratto: <ul style="list-style-type: none">• prestazioni oggetto delle obbligazioni sorte• trasferimento (o costituzione) dei diritti reali• modificazione o estinzione di obbligazioni preesistenti.	o
La causa	Consiste nella sintesi degli effetti giuridici essenziali del contratto; si differenzia dal <i>motivo</i> . La causa si presenta in modo diverso: <ul style="list-style-type: none">• nei contratti di scambio• nei contratti a titolo gratuito• nei contratti che presuppongono un'obbligazione preesistente.	atto
La forma	La forma prescritta a pena di <i>nullità</i> è necessaria per la validità del contratto. La forma prescritta <i>come mezzo di prova</i> è necessaria per dare la prova del contratto. Le forme scritte sono: <ul style="list-style-type: none">• la scrittura privata• la scrittura privata autenticata• l'atto pubblico.	ADONDI tenuto esto

Principio della causalità negoziale

La causa è uno degli elementi ~~essenziali~~ del contratto 1325

Esse non può mai mancare

Così nel nostro ordinamento tutti i contratti sono causali.

- Il massimo rigore in termini di causalità è preterito dall'ordinamento quando le parti stipulano un contratto ad effetti reali: ovvente ad oggetto un bene immobile: non solo è richiesta la forma scritta ma l'effetto TRASLATIVO NON SI PRODUCE SE DAL CONTESTO dell'ATTO NON È DESUMIBILE LA GIUSTIFICAZIONE CAUSALE dell'OPERAZIONE con riferimento a quel contenuto
- Viceversa in materia di obbligazioni la causa si presume esistente 1982...

La causa costituisce lo scopo effettivo concreto ed immediato che le parti perseguono stipulando quel dato contratto

Il motivo è costituito DA UNA RAPPRESENTAZIONE SOGGETTIVA CHE INDUCE LE PARTI A CONCLUDERE IL CONTRATTO.

ma questa distinzione diventa difficile se causa ≠ TIPO
motivo → causa (p. 785) ≠ funzione economica reale

PROBLEMI

Se cause - : funzione economico sociale

si finisce per negare che possa porsi un problema di ILLECITA' della CAUSA con

I CONTRATTI TIPICI

è pensabile un tipo legale ... CONTRA LEGEM?

Contra : ... è stato dichiarato nullo ma non illecito un contratto di lavoro che tendeva all'immersione di forze lavorative in opificio ed divieto di nuove immersioni posto da una delibera regionale. Non illecito ... perché indagando in ordine alle cause la Corte ha retto come lo scopo del contratto di lavoro fosse assicurare il corretto funzionamento ad un ente locale. Di conseguenza può trovare applicazione il disposto dell'art 2125 configurandosi un contratto di lavoro NULO MA NON PER ILLECITA' delle CAUSE.

... etichetta promette ricompense ad un impiegato pubblico per eccellenza una pratica

Di per se la promessa di una ricompensa non è illecita come non lo è l'attività dell'impiegato

d'illecita' è riferita allo scopo oggettivo perseguito dalle parti, quale determinabile dal loro concreto interesse espresso nel singolo contratto.

TIPO-CAUSA ... Il tipo e la sua qualificazione e opera meccanica del giudice davanti l'opera di interpretazione

Se il tipo legale e il frutto delle QUALIFICAZIONI

PUO' DIRSI LA CAUSA → **FUNZIONE ECONOMICO SOCIALE del CONTRATTO**

PUO' IDENTIFICARSI COL TIPO?

solo nel campo delle atipicite' avrebbe un ruolo.

Problemi del tipo

- verificare l'esistenza di una pattuizione che risponde in astratto ai requisiti posti da uno o da un altro schema tipico → **PER STABILIRE LA NORMATIVA APPLICABILE**

- Se quello schema tipico esiste in concreto

Questi problemi non hanno a che vedere con la causa del contratto che **VA CERCATA RIGUARDO AI CONCRETI INTERESSI CHE I PRIVATI INTENDONO PERSEGUIRE CON LA CONCRETA OPERAZIONE ECONOMICA.**

Con il tipo si pone un problema di licita' dell'operazione

(con la CAUSA si pone un problema di LICITA' DEGLI INTERESSI)
 perseguiti:

Con il tipo si opera un raffronto statico tra scheme costruiti dai privati e scheme disciplinato dal legislatore

Con la causa raffronto DINAMICO tra interessi perseguiti dai privati e interessi tutelati, liciti e protetti:

dall'**ORDINAMENTO**

TIPO SCHEMA ASTRATTO CAUSA concreti: risulti dell'operazione economica.

1942 Il legislatore del 1942 ha utilizzato il termine causa come sinonimo di **TIPO CONTRATTUALE** con una commistione concettuale fonte di equivoci.

IMPOSTAZIONE SOGGETTIVISTA

Più fondato appare il tentativo di recuperare l'impostazione soggettivista, più che di **FUNZIONE ECONOMICO SOCIALE SI DOVREBBE PARLARE DI FUNZIONE ECONOMICO INDIVIDUALE!**

La causa: RAGIONE dell'AFFARE, come giustificazione dell'operazione economica posta in essere dai privati (non estratta costruzione del tipo contrattuale configurato dal legislatore)

Causa e tipo

Il legislatore si preoccupa di predisporre una regolamentazione unitaria per tutti gli operatori punto di riferimento per le contrattazioni.

TiAci • Alla tipicità legale si perviene attraverso la tipicità sociale il tipo giurisprudenziale per divenire legge presuppone una reiterazione di comportamenti.

ATIACi • Restano fuori da questo campo solo i comportamenti individuali non socialmente generalizzati **COMPORTAMENTI** del punto di vista della **TIPICITA'** qualificati come **INNATURI** → **ATIPICI 1322?**

Il tipo legale altro non è se non un astratto schema regolamentare che racchiude in se la rappresentazione di una operazione economica ricorrente nella pratica commerciale.

QUALIFICAZIONE: confronto tra operazione concreta dei privati e TIPO ASTRATTO elaborato dal LEGISLATORE

LA CAUSA

1323
1343

EVOLUZIONE CONCETTUALE

Pochi concetti: hanno avuto una elaborazione → TRAVAGGIATA:
Lo studio della CAUSA è il punto di passaggio di ogni trattazione rapporto tra

AUTONOMIA PRIVATA
ORDINAMENTO GIURIDICO

CONFUSIONE TERMINOLOGICA:

La causa è riferita

- obbligazione
- prestazione
- negozio giuridico

CODICE → prevede la causa tra i requisiti del contratto 1325 tra gli: (elementi essenziali)

2) Obbligazione: Storicamente la causa è stata in un primo tempo RIFERITA ALL'OBBLIGAZIONE

nel Codice di Napoleone e poi 1865 italiano il contratto era, per la dottrina, ESCLUSIVAMENTE FONTE DI OBBLIGAZIONE
non era pensabile una CAUSA di contratto che non fosse causa di obbligazione

La causa → riferita alla VOLONTÀ del CONTRAENTE
si pone in rilievo il dato soggettivo.

2) PRESTAZIONE

Si sostituisce all'obbligazione LA PRESTAZIONE (dir. TEDESCO)
per comprendere vicende non obbligatorie → una TRANSIZIONE

all'andare di un'idea SOGGETTIVA per una PROSPETTIVA OBIETTIVA → per L'UNITÀ del CONTRATTO come strumento per il perseguimento di SCOPI RICONDUCEBILI A SCHEMI

CAUSA -
TIPO - CONTRATTUALE

1942

La causa è attività e tipica ragione economica giuridica del contratto
STRUMENTO di controllo dell'operare dei singoli ALL'INTERNO dell'ORDINAMENTO

La struttura del contratto

C'è accordo quando le volontà manifestate dalle parti sono dirette allo stesso scopo.

L'accordo delle parti

L'accordo delle parti si forma con:

- la proposta
- l'accettazione.

I contratti che comportano obbligazioni per il solo proponente si concludono anche senza accettazione, purché il destinatario della proposta non la rifiuti entro un certo termine.

La responsabilità precontrattuale

Le parti durante le trattative devono comportarsi secondo buona fede.

Chi viola tale regola deve risarcire i danni che così produce.

L'oggetto e il contenuto

Consiste nell'insieme di ciò che le parti hanno voluto realizzare mediante il contratto:

- prestazioni oggetto delle obbligazioni sorte
 - trasferimento (o costituzione) dei diritti reali
 - modificazione o estinzione di obbligazioni preesistenti.
-

Consiste nella sintesi degli effetti giuridici essenziali del contratto; si differenzia dal *motivo*.

La causa

La causa si presenta in modo diverso:

- nei contratti di scambio
 - nei contratti a titolo gratuito
 - nei contratti che presuppongono un'obbligazione preesistente.
-

La forma prescritta a pena di *nullità* è necessaria per la validità del contratto.

La forma prescritta *come mezzo di prova* è necessaria per dare la prova del contratto.

La forma

Le forme scritte sono:

- la scrittura privata
 - la scrittura privata autenticata
 - l'atto pubblico.
-

Il contratto: concetto e funzione

Il contratto e lo scambio

Gli scambi si realizzano mediante contratti.

Non tutti i contratti realizzano scambi.

I privati hanno l'*autonomia contrattuale*: sono liberi di concludere

- i contratti che vogliono
- con chi vogliono
- alle condizioni che vogliono.

L'*autonomia* contrattuale ha limiti.

Il contratto fa sorgere obbligazioni ed eventualmente trasferisce diritti reali.

I contratti

Sono accordi tra due o più parti volti a costituire, regolare o estinguere rapporti aventi contenuto patrimoniale.

I contratti possono essere:

- tipici
- atipici
- a titolo oneroso
- a titolo gratuito
- a prestazioni corrispettive (o bilaterali o sinallagmatici)
- unilaterali
- associativi
- consensuali
- formali
- reali
- a effetti reali
- a effetti solo obbligatori
- a esecuzione continuata o periodica
- a esecuzione istantanea.

Gli atti unilaterali

Sono dichiarazioni di volontà di una sola parte, che producono gli effetti giuridici voluti.

Gli atti unilaterali possono essere:

- patrimoniali
- non patrimoniali
- tra vivi
- a causa di morte
- recettizi
- non recettizi.

Il concetto di negozio giuridico

Compilazione giustiniana
del *diritto romano*

Filosofia idealistica

Sistema pandettistico

Fatti giuridici

Atti giuridici

Negozi giuridici

Il negozio giuridico

Manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici *voluti*.

La "disciplina del negozio giuridico"

È ricavata, mediante una generalizzazione, dalla disciplina che il codice civile detta a proposito dei contratti in generale e dei vari atti unilaterali.
